REGOLAMENTO (CEE) N. 3815/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di taluni prodotti del settore delle carni bovine destinati al Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio (4), ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti alla transizione per tappe, cui si applica il meccanismo complementare degli scambi a partire dall'inizio della seconda tappa dell'adesione del Portogallo;

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3792/85, gli stessi prodotti importati in Portogallo in provenienza dalla Spagna sono assoggettati agli MCS conformemente agli articoli 249-252 dell'atto d'adesione;

considerando che i massimali indicativi per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni bovine, di cui all'allegato al presente regolamento, sono fissati in base a un bilancio di previsione stabilito in applicazione dell'articolo 251 dell'atto d'adesione, tenendo conto in particolare dei flussi tradizionali d'importazione in Portogallo, nonché della necessità di una graduale apertura del mercato portoghese;

considerando che è opportuno prevedere che gli operatori comunitari non possano esportare taluni prodotti del settore delle carni bovine verso il Portogallo se non nel rispetto di talune condizioni restrittive concernenti in particolare il periodo durante il quale hanno esercitato l'attività commerciale; che a tale riguardo è opportuno prevedere una deroga per il 1991 a beneficio degli operatori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, al fine di permettere loro di esportare tali prodotti in Portogallo;

considerando che, ai fini della definizione delle modalità relative alla presentazione della domanda e al rilascio dei titoli, è opportuno prevedere una deroga tanto al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (6), quanto al regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni provenienti da paesi terzi, devono essere precisati taluni aspetti del regime applicabile ai titoli d'importazione MCS previsto dal regolamento (CEE) n. 569/86; che a tal fine la soluzione più appropriata per il regime d'importazione delle carni bovine è l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90 (9), nonché delle altre disposizioni relative ai vari regimi speciali d'importazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato entro i termini fissati dal suo presidente,

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.
(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.
(7) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(8) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(9) GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali indicativi per alcuni prodotti del settore delle carni bovine che possono essere importati in Portogallo dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e dalla Spagna sono specificati nell'allegato.

Articolo 2

1. I titoli MCS sono richiesti per l'importazione in Portogallo da altri Stati membri dei prodotti che rientrano:

— in uno dei codici della nomenclatura combinata o

— in uno dei gruppi di codici della nomenclatura combinata che figura nell'allegato.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i diritti derivati dal titolo MCS non sono trasmissibili.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata.

Articolo 4

In deroga alle disposizioni:

a) dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88, le domande di titolo MCS presentate dal lunedì al venerdì alle ore 13 si considerano inoltrate simultaneamente;

b) dell'articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13 del mercoledì, le quantità che sono oggetto delle domande di titolo per prodotto inoltrate la settimana precedente. Gli Stati membri rilasciano i titoli MCS il lunedì successivo per le quantità richieste, salvo che la Commissione abbia adottato misure particolari;

c) dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, l'esemplare n. 1 del titolo è consegnato direttamente al richiedente o trasmesso all'indirizzo che figura nella domanda;

d) dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, l'obbligo di utilizzare il titolo è mantenuto in caso di applicazione del coefficiente di riduzione.

Articolo 5

1. Il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, esercita da almeno 12 mesi un'attività negli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi, ed è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1991, tali disposizioni non si applicano ai richiedenti stabiliti da almeno 12 mesi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso prodotto in Stati membri diversi da quello in cui la domanda è inoltrata; qualora un unico interessato presenti domande in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.

3. Tutte le domande presentante da un medesimo interessato sono considerate come un'unica domanda.

Articolo 6

Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui all'allegato, la somma delle quantità richieste nei titoli MCS da uno stesso operatore durante una settimana non può superare 90 capi per gli animali vivi o 50 t per le carni fresche, refrigerate o congelate (in tonnellate equivalente peso carcassa).

Articolo 7

1. Nei primi nove mesi dell'anno, la quantità massima per la quale possono essere rilasciati i titoli MCS per trimestre ammonta al 30 % delle quantità che figurano nell'allegato.

2. Qualora la quantità complessiva oggetto delle domande presentate per un trimestre sia inferiore alla quantità disponibile, la quantità residua viene aggiunta a quella disponibile del trimestre successivo.

Articolo 8

Il titolo MCS istituito ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 ha una validità di 18 giorni per tutti i prodotti di cui all'allegato a decorrere dalla data del rilascio effettivo, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 9

La cauzione relativa ai titoli MCS è di:

— 15 ecu per capo per i bovini vivi e

— 10 ecu per 100 kg per gli altri prodotti che figurano nell'allegato.

Articolo 10

1. Il Portogallo comunica alla Commissione le quantità dei prodotti effettivamente importate per trimestre al più tardi 45 giorni dopo la fine del periodo considerato, ripartite per prodotti.

2. Il Portogallo comunica alla Commissione al più tardi il 15 ottobre di ogni anno le previsioni di produzione e di consumo nel proprio territorio per l'anno successivo.

Articolo 11

I titoli di importazione MCS previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 nonché alle altre disposizioni relative ai vari regimi speciali d'importazione, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/86.
Nelle comunicazioni previste all'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 574/86 sono precisate le quantità richieste per regime d'importazione.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro delle Commissione

ALLEGATO

Gruppi	Codice NC	Designazione delle merci	Massimali indicativi per il 1991
1	ex 0102 90	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)	12 000
2	0201 10 0201 20	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate	
3	0201 30	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in t equivalente peso carcassa)	32 500
4	0202 10 0202 20	— carni degli animali della specie bovina, congelate, non disossate	
5	0202 30	— carni degli animali della specie bovina, congelate, disossate (in t equivalente peso carcassa)	3 000